

## CONVENZIONE

### TRA

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA**, in persona del Dott. Marco Doglio, nominato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2024, ai sensi dell'art. 4 bis del DL 92/2024, domiciliato ai fini del presente atto nella sede di Roma, in Largo Luigi Daga, 2, 00164, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito, "**COMMISSARIO STRAORDINARIO**");

### E

**AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.**, società unipersonale, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "**INVITALIA**"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministrazione Delegato *pro tempore*.

(IL COMMISSARIO STRAORDINARIO e INVITALIA, di seguito, congiuntamente le "**Parti**):

### VISTO

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "**MEF**") ed organismo di diritto pubblico;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto INVITALIA a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito "**MIMIT**") del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che reca l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni che INVITALIA può stipulare con soggetti terzi;
- l'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*" convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164, che, al relativo comma 12 individua INVITALIA quale "*società in house dello Stato*";
- l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "*Governance del Piano nazionale di*

*ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, che, ai commi 1 e 2, prevede “1. Per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, (...), le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora articolo 63, co. 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, n.d.r.). 2. L’attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.”;

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito, “**Codice dei Contratti Pubblici**”), come modificato ed integrato per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- l’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Allegato II.4 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- l’articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;
- l’Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che, all’articolo 1, comma 1, lettera i), definisce «centrale di committenza», una “stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza”;
- l’articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici che, al relativo comma 7, individua le attività che possono essere svolte dalle Centrali di Committenza, in relazione ai requisiti posseduti, tra i quali le attività che possono essere svolte per le stazioni appaltanti qualificate;
- l’art. 4 bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia”, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 112, come successivamente modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante “Misure urgenti in materia di giustizia”, convertito con modificazioni dalla Legge 23 gennaio 2025, n. 4 e dall’art. 1, comma 247 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 nonché dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19;
- il comma 4 dell’art. 4 bis del decreto legge 4 luglio 2024, come da ultimo modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, a norma del quale “Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, nel limite di euro 2.700.000 nell’anno 2026 e di euro 5.300.000 nell’anno 2027, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all’articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società

*partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023";*

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2024 per effetto del quale il COMMISSARIO STRAORDINARIO opera quale Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria ai sensi dell'anzidetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 92/2024;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2025 con cui è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria di cui all'art. 4-bis del DL 92/2024 convertito, con modificazioni, dalla L. 112/2024 e ss.mm.ii. (di seguito, il "**Programma**"), predisposto dal COMMISSARIO STRAORDINARIO avvalendosi anche del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (di seguito, "**DAP**"), che, *inter alia*, svolge le funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a-bis), D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, come integrato dall'articolo 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.P.C.M. 22 aprile 2022, n. 54.

#### **PREMESSO CHE**

1. INVITALIA è società *in house* a tutte le Amministrazioni centrali e alla Presidenza del Consiglio, come previsto dall'articolo 33, comma 12, del decreto-legge n. 133/2014 summenzionato;
2. la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, dispone, all'articolo 1, comma 3, lettera q), che l'amministrazione che stipula una convenzione con INVITALIA è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione medesima, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest'ultima. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del previgente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ed ora dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7), nonché dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (comma abrogato dall'articolo 226, comma 3, lettera d), del Codice dei Contratti Pubblici);
3. l'articolo 1, comma 3, lett. h), della sopracitata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla Convenzione;
4. l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopracitata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013;
5. l'articolo 1, comma 3, lett. k), della sopracitata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che nelle convenzioni aventi validità pluriennale debba essere definito un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA,

nell'ambito del corrispettivo complessivo massimo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;

6. l'articolo 1, comma 3, lett. i), della sopracitata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente";
7. l'articolo 1, comma 3, lett. m), della sopracitata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;
8. INVITALIA opera nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
9. INVITALIA, oltre ad essere stazione appaltante qualificata, è iscritta di diritto nella specifica sezione dedicata alle centrali di committenza, interna all'elenco di cui all'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, istituito presso l'ANAC che ne assicura la gestione e la pubblicità;
10. nel suddetto elenco, INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui all'Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all'affidamento dei lavori (L1) che all'affidamento di servizi e forniture (SF1);
11. il COMMISSARIO STRAORDINARIO rimane in carica sino al 31 dicembre 2027;
12. è facoltà del COMMISSARIO STRAORDINARIO, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 bis del decreto-legge n. 92/2024, avvalersi di INVITALIA anche quale centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77/2021, per attività strumentali alla indizione delle procedure di affidamento e all'esecuzione degli appalti, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici;
13. Il COMMISSARIO STRAORDINARIO ha manifestato l'intenzione di avvalersi direttamente della collaborazione di INVITALIA (cfr. comunicazione prot.MDG.AD54RRO.CSC.04/03/26.0000148.U) al fine di accelerare la realizzazione del Programma degli interventi.
14. INVITALIA ha riscontrato positivamente (cfr. 0069744 dell'11/03/2026) la suddetta richiesta del COMMISSARIO STRAORDINARIO dando la disponibilità a fornire il supporto richiesto stipulando con il COMMISSARIO STRAORDINARIO un'apposita convenzione;
15. con registro ufficiale n. 00087649 del 16 aprile 2026 la Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII "Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal MIMIT" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha rilasciato l'autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, alla sottoscrizione del presente atto convenzionale.

### **Tutto ciò visto, premesso e considerato,**

le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all'esito delle interlocuzioni intercorse, intendono disciplinare, con la presente convenzione (di seguito, "**Convenzione**"), i termini e le modalità con le quali INVITALIA fornisce le attività di Centrale di Committenza anche per l'esecuzione dei contratti pubblici aggiudicati e supporto tecnico-operativo in conformità altresì con quanto previsto dalla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018.

### **ART. 1 – Premesse ed allegati**

I "visto", le premesse e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.

### **ART. 2 – Oggetto**

1. Oggetto della presente Convenzione sono le attività per le quali il COMMISSARIO STRAORDINARIO intende avvalersi del supporto di INVITALIA al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di competenza ricompresi nel Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2025, nonché quelli da intendersi inclusi nel Programma per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Le attività per le quali il COMMISSARIO STRAORDINARIO intende attivare INVITALIA, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 112, sono quelle di Centrale di Committenza anche con funzioni delegate di Stazione Appaltante, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché le attività di supporto tecnico operativo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. Più in particolare, il COMMISSARIO STRAORDINARIO conviene con INVITALIA che quest'ultima sia attivata per quanto individuato specificamente nel "*Piano delle Attività*" quivi allegato **sub Allegato 1**. A tal fine, su specifica richiesta del COMMISSARIO STRAORDINARIO:
  - (a) INVITALIA potrà svolgere attività di Centrale di Committenza, ai sensi dell'articolo 62, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, ossia predisporre, indire, gestire ed aggiudicare, per conto del COMMISSARIO STRAORDINARIO, le procedure di gara volte all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e/o forniture, fermo restando che il contratto pubblico aggiudicato da INVITALIA verrà stipulato direttamente tra il COMMISSARIO STRAORDINARIO e l'operatore economico aggiudicatario del contratto stesso. Come meglio specificato nell'Allegato 1, le procedure di gara che, su attivazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO, dovranno essere svolte da INVITALIA per conto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (di seguito, "**DAP**"), sono subordinate alla stipulazione, tra il COMMISSARIO STRAORDINARIO, il DAP e INVITALIA, di apposito protocollo di collaborazione che ne disciplini i rapporti (di seguito, "**Protocollo di Collaborazione**");

- (b) INVITALIA potrà svolgere, quale Centrale di Committenza, le funzioni delegate di stazione appaltante, curando successivamente, sempre per conto del COMMISSARIO STRAORDINARIO, l'esecuzione dei contratti pubblici stipulati dal COMMISSARIO STRAORDINARIO medesimo con gli operatori economici risultati aggiudicatari all'esito delle procedure di gara di cui alla precedente lettera (a). A tal fine, quindi, INVITALIA svolgerà le predette funzioni delegate di stazione appaltante, sino all'emanazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei contratti pubblici oggetto dei suddetti contratti, fermo restando che nella medesima data di emissione del certificato di collaudo dell'opera realizzata, la stessa verrà consegnata al COMMISSARIO STRAORDINARIO;
- (c) INVITALIA potrà svolgere funzioni di supporto tecnico operativo per l'attuazione del "PROGRAMMA" degli interventi secondo quanto previsto dal "Piano delle Attività" di cui all'Allegato 1 alla presente.
3. Per le finalità di cui al precedente paragrafo 2, lettere (a), INVITALIA procederà a nominare un Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'articolo 15, co. 9, del Codice dei Contratti Pubblici, tra i propri dipendenti dotati dei requisiti di idoneità necessari.
  4. INVITALIA ha realizzato ed è gestore della Piattaforma di approvvigionamento digitale "Ingate" (di seguito, "**Piattaforma Ingate**") per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, certificata da AGID ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici. La Piattaforma è interoperabile con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici – BDNCP di ANAC e consente di svolgere tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. La Piattaforma Ingate sarà utilizzata da INVITALIA, nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b, che precede, per la gestione dell'esecuzione dei contratti aggiudicati, degli eventi caratteristici della fase di esecuzione e della trasmissione, in interoperabilità, delle schede e delle informazioni che devono essere, di volta in volta, inviate ad ANAC.
  5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo, INVITALIA si avvale del personale interno e, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trasparenza e procedura di evidenza pubblica e delle procedure interne di INVITALIA, potrà avvalersi, in casi di necessità di consulenti esterni e/o fornitori esterni, scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza. L'eventuale attivazione di risorse professionali esterne dovrà essere preventivamente concordata con il COMMISSARIO STRAORDINARIO.
  6. INVITALIA si impegna, altresì, a modificare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dalla vigente normativa e dalla presente Convenzione.

### **ART. 3 – Piano delle Attività.**

1. Nel Piano delle Attività di cui all'Allegato 1 alla presente Convenzione, oltre alla individuazione degli

interventi per i quali il COMMISSARIO STRAORDINARIO ha inteso avvalersi di INVITALIA, sono descritti sinteticamente i profili professionali, secondo i livelli contrattuali, che comporranno il gruppo di lavoro (di seguito, il “**Gruppo di Lavoro**”) messo a disposizione da INVITALIA, dotato di specifiche professionalità adeguate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, descritte specificamente nel Piano delle Attività medesimo.

2. Il Piano delle Attività presenta altresì la stima dei costi per le attività anzidette che saranno svolte da INVITALIA ai sensi della presente Convenzione.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 5 della presente Convenzione, il COMMISSARIO STRAORDINARIO e INVITALIA concordano che l'importo massimo previsto nel Piano delle Attività possa essere rinegoziabile, laddove ciò si rendesse necessario o opportuno per l'effetto di eventi non imputabili ad INVITALIA (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: eventi imprevisi ed imprevedibili, forza maggiore, sequestri conservativi delle aree, varianti, contenziosi non imputabili ad INVITALIA o che vedano la stessa comunque vittoriosa, mutamenti normativi, ecc.), fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 12 della presente Convenzione.

#### **ART. 4 – Atti di Attivazione. Dichiarazioni di Impegno.**

1. Per le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere (a) e (b), della presente Convenzione, il COMMISSARIO STRAORDINARIO potrà attivare INVITALIA attraverso specifico atto (di seguito, “**Atto di Attivazione**”), da predisporre conformemente al modello allegato alla presente Convenzione *sub* **Allegato 2** avente ad oggetto le informazioni iniziali, necessarie ad INVITALIA per svolgere le attività che saranno ad essa richieste. Resta inteso che l'attivazione di INVITALIA per le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera (a), non comporta l'automatica attivazione anche per le attività di cui alla successiva lettera (b) del medesimo articolo 2, paragrafo 2, della presente Convenzione. L'Atto di Attivazione conterrà, tra l'altro, il nominativo e i recapiti del Responsabile Unico del Progetto nominato dal COMMISSARIO STRAORDINARIO ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici ed i relativi recapiti (di seguito, “**RUP dell'ENTE ADERENTE**”), il cronoprogramma dell'Intervento con specifica indicazione della copertura finanziaria e l'attività richiesta ad INVITALIA. Resta inteso che il Protocollo di Collaborazione potrà prevedere modalità di attivazione di INVITALIA diverse rispetto a quanto innanzi previsto, poiché finalizzate al necessario coinvolgimento del DAP atteso che le attività di centralizzazione delle committenze, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera (a) della Convenzione oggetto del Protocollo di Collaborazione saranno svolte da INVITALIA per conto del DAP medesimo.
2. Ogni Atto di Attivazione dovrà essere materialmente corredato dalla “documentazione tecnica” necessaria per l'indizione della Procedura di appalto; l'Atto di Attivazione si intende invece sin d'ora già corredato dalle dichiarazioni di impegno di cui all'**Allegato 3** che non dovranno quindi essere materialmente allegate all'Atto di Attivazione medesimo. L'Atto di Attivazione e le dichiarazioni di impegno costituiranno il disciplinare in essere tra il COMMISSARIO STRAORDINARIO e INVITALIA per le attività da questa espletate in qualità di Centrale di

Committenza ai sensi del paragrafo 2, lettere (a) e (b), dell'articolo 2 della presente Convenzione.

3. L'Atto di Attivazione sarà trasmesso dal COMMISSARIO STRAORDINARIO a INVITALIA; INVITALIA, acquisiti eventuali ulteriori elementi o informazioni in merito ai contenuti dell'Atto di Attivazione, provvederà entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'Atto di Attivazione a trasmettere al COMMISSARIO STRAORDINARIO la propria accettazione. La richiesta da parte di INVITALIA di ulteriori elementi o informazioni necessari ai fini dell'accettazione dell'Atto di Attivazione comporterà la sospensione del predetto termine di 15 (quindici) giorni, che riprenderà a decorrere una volta pervenuti dal COMMISSARIO STRAORDINARIO, gli elementi o informazioni richieste da INVITALIA.
4. L'accettazione di INVITALIA conterrà il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici quale Responsabile Unico del Progetto per la procedura di gara in questione (di seguito, il "**RUP di INVITALIA**"). INVITALIA procederà ad indicare altresì il Responsabile per la fase di affidamento della procedura d'appalto, individuato tra il proprio personale (di seguito, il "**RF di INVITALIA**").
5. INVITALIA si riserva sin d'ora la facoltà, nell'ambito della singola procedura di gara da essa gestita, di richiedere motivatamente al COMMISSARIO STRAORDINARIO, a seconda della tipologia di interventi, di designare almeno un soggetto dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione che INVITALIA provvederà a nominare ai sensi dell'articolo 51 e 93 del Codice dei Contratti Pubblici. La presidenza della Commissione giudicatrice sarà sempre riservata alla designazione e nomina da parte di INVITALIA.

#### **ART. 5 – Risorse finanziarie.**

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, il COMMISSARIO STRAORDINARIO riconosce ad INVITALIA un importo complessivo massimo per le prestazioni rese pari a € 5.880.400,00 (euro cinquemilionioctototantamilaquattrocento/00) IVA inclusa, con oneri posti a valere sulle risorse assegnate al COMMISSARIO STRAORDINARIO, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 13 e 14, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19.
2. Tutti gli oneri economici necessari a garantire l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto pubblico aggiudicato da INVITALIA saranno a carico del quadro economico del singolo Intervento, intendendosi per oneri economici il corrispettivo dovuto all'appaltatore, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione alla realizzazione del contratto pubblico. A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti dall'applicazione degli articoli 210 e 211 (accordi bonari), 212 (transazione), 213 (arbitrato), 216 e 217 (pareri obbligatori e determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico) del Codice dei Contratti Pubblici o di altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
3. Del pari, saranno altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico del singolo contratto o affidamento strumentale alla realizzazione dell'intervento, eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della gara, ancorché indetta e gestita da INVITALIA, quali, a titolo

esemplificativo, ma non esaustivo, il contributo all'ANAC dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, eventuali compensi e rimborsi spese (i) per i membri delle Commissioni giudicatrici designati dal COMMISSARIO STRAORDINARIO o comunque "esterni" rispetto ad INVITALIA (ossia non appartenenti al proprio personale), necessari per l'esame delle offerte da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per la verifica della congruità di offerte anomale, nonché (ii) in caso di nomina del Collegio Consultivo Tecnico, per il/i componente/i del Collegio Consultivo Tecnico e il Presidente, per quanto di spettanza della stazione appaltante.

4. INVITALIA comunicherà tempestivamente al COMMISSARIO STRAORDINARIO incarichi legali conferiti per eventuali contenziosi, conseguenti alle attività da essa svolte ai sensi della presente Convenzione. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1 del presente articolo 5, il COMMISSARIO STRAORDINARIO riconosce ad INVITALIA un rimborso per eventuali spese legali in caso di contenziosi, anche non giudiziali, nel limite di € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA, per singolo giudizio, cautelare o di merito, connesso alle procedure di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lettera (a), eventualmente instaurato. Al termine del rapporto convenzionale, INVITALIA trasmetterà al COMMISSARIO STRAORDINARIO la documentazione attestante gli eventuali incarichi conferiti a consulenti legali e l'importo relativo alle consulenze prestate.

#### **ART. 6 – Modalità di rendicontazione.**

1. La definizione di dettaglio di tutte le procedure di rendicontazione relative alle attività in oggetto è demandata al "*Disciplinare per la rendicontazione dei costi*" e relativa documentazione acclusa, di cui all'**Allegato 4** alla presente Convenzione.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere h), i) e j), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, a INVITALIA verranno riconosciuti entro il limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali, determinati ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 54 ultimo periodo del Reg. (UE) 1060/2021.
3. Le attività svolte da INVITALIA ai sensi del precedente articolo 2, paragrafo 2, della presente Convenzione, saranno da questa rendicontate al COMMISSARIO STRAORDINARIO, mediante presentazione di un documento di "Rendicontazione delle spese", corredato da una relazione che darà conto dello stato di avanzamento delle attività svolte da INVITALIA su base trimestrale. La "Rendicontazione delle spese" e la relazione a corredo saranno trasmesse da INVITALIA, con le modalità di cui all'articolo 8 della presente Convenzione, entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dal termine del periodo oggetto di rendicontazione.
4. INVITALIA, a fronte delle attività realizzate e previa approvazione da parte del COMMISSARIO STRAORDINARIO della "Rendicontazione delle spese" da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni,

naturali e consecutivi, dalla relativa trasmissione da parte di INVITALIA, ai sensi del precedente capoverso, potrà emettere fatture a valere sulle risorse disponibili di cui al precedente articolo 5 della presente Convenzione. Le fatture saranno emesse elettronicamente con codice IPA, fornito dal COMMISSARIO STRAORDINARIO.

5. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO provvederà al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione delle fatture medesime, mediante accredito su un conto corrente bancario dedicato, in via non esclusiva, i cui estremi saranno stati comunicati da INVITALIA al COMMISSARIO STRAORDINARIO con le modalità di cui al successivo articolo 8 della presente Convenzione.

#### **ART. 7 – Responsabilità delle Parti.**

1. INVITALIA non sarà ritenuta responsabile di eventuali ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e fermo restando che per “colpa grave” le Parti intendono la condotta rilevante ai fini della responsabilità amministrativa di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Relativamente alle procedure di gara, di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lettera (a), della presente Convenzione, INVITALIA, una volta adottato il provvedimento di aggiudicazione della procedura svolta, rimetterà al COMMISSARIO STRAORDINARIO, copia integrale del fascicolo relativo alla procedura, inclusi i relativi verbali e gli esiti della valutazione di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti Pubblici. Con la consegna del fascicolo di gara, le attività di INVITALIA relative alla procedura d’appalto si considereranno concluse ed espletate da INVITALIA.
3. In caso di contenzioso, anche non giudiziale, con soggetti terzi, afferente alle procedure d’appalto di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lettera (a), della presente Convenzione, il COMMISSARIO STRAORDINARIO riconosce che la gestione del contenzioso rimarrà di competenza di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, ma, qualora i motivi del ricorso dipendano anche da atti assunti o documenti trasmessi dal COMMISSARIO STRAORDINARIO, quest’ultimo ed INVITALIA provvederanno, ognuno per la parte di competenza, alla rispettiva difesa, eventualmente coordinata con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
4. In qualunque ipotesi di richieste risarcitorie di terzi, per eventuali illegittimità o illiceità, accertate anche in via non giudiziale, inerenti alle procedure d’appalto di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lettera (a), della presente Convenzione, la relativa liquidazione è imputata ai pertinenti quadri economici degli interventi o ai relativi finanziamenti nei limiti degli stessi alla data dell’accertamento. INVITALIA resta comunque direttamente responsabile, nei limiti del danno erariale, nei confronti del COMMISSARIO STRAORDINARIO per le attività di Centrale di committenza svolte per conto di quest’ultimo.
5. Nel caso in cui, durante la singola procedura di gara, INVITALIA procedesse, ai sensi di legge, nei confronti di uno o più operatori economici partecipanti alla suddetta procedura ad escutere la garanzia provvisoria, di cui all’articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, le somme incassate

saranno riversate tempestivamente da INVITALIA al COMMISSARIO STRAORDINARIO.

6. Con riferimento all'esecuzione del contratto d'appalto di lavori, per conto del COMMISSARIO STRAORDINARIO, le attività di INVITALIA relative alla esecuzione dei lavori si considereranno espletate da quest'ultima, con riferimento al singolo Intervento, al momento della consegna dell'opera, da parte di INVITALIA, al COMMISSARIO STRAORDINARIO; consegna che interverrà lo stesso giorno dell'emissione del certificato di collaudo, salvo nel caso di presa in consegna anticipata dell'opera stessa. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di INVITALIA, una volta concluse le attività, qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi, e/o pretesa da parte di terzi relativamente all'opera o ai lavori eseguiti non sarà imputabile o addebitabile, a qualsivoglia titolo, ad INVITALIA.

#### **ART. 8 - Comunicazioni tra le Parti**

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione:
  - il Referente per il COMMISSARIO STRAORDINARIO è: il Commissario Straordinario medesimo, dott. Marco Doglio  
PEC: commissariostraordinario.carceri@pec.governo.it;  
E-mail: marco.doglio@giustizia.it;
  - il Referente per INVITALIA è: il Responsabile della Funzione Investimenti Pubblici, avv. Giovanni Portaluri  
PEC : investmentipubblici@postacert.invitalia.it;  
E-mail : gportaluri@invitalia.it;

L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. Gli Atti di Attivazione e le comunicazioni di accettazione di tali Atti di Attivazione, saranno sottoscritti da ciascuna Parte con firma digitale (ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013), a seconda del soggetto a cui competono, e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dai precedenti paragrafi del presente articolo.

#### **ART. 9 – La tutela dei dati personali**

1. Il COMMISSARIO STRAORDINARIO e INVITALIA si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento

generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “**GDPR**”) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito anche “**Codice Privacy**”), al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

2. Il COMMISSARIO STRAORDINARIO, per le attività delegate a INVITALIA con la presente Convenzione, individua INVITALIA quale “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, secondo le condizioni, l’atto di nomina e le istruzioni riportate nell’**Allegato 5**, parte integrante del presente Atto. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale ad accettazione della nomina. Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, di aver adottato sia un Sistema di gestione della privacy sia misure tecniche e organizzative adeguate, tali da garantire che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
3. Con riferimento ai rapporti privacy diretti, le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente Convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire il presente atto. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all’estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto. INVITALIA, infine, informa che ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nell’ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente al trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono pubblicati sul sito istituzionale di INVITALIA.

#### **ART. 10 – Riservatezza**

1. INVITALIA si impegna:
  - a. in nome proprio, nonché, per conto dei soggetti ad esso collegati intendendosi come tali le società controllate o collegate, i rispettivi componenti, gli organi sociali, dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti in genere, a che non venga diffusa in alcun modo la documentazione presa in consegna dal COMMISSARIO STRAORDINARIO;
  - b. a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni riservate acquisite dal COMMISSARIO STRAORDINARIO e – per suo tramite - dal DAP e/o dai singoli Provveditorati Regionali dell’Amministrazione penitenziaria;

- c. di adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
  - d. di osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali secondo quanto stabilito dal precedente articolo 9 della presente Convenzione.
2. INVITALIA si obbliga a non utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto del COMMISSARIO STRAORDINARIO.
3. Alla cessazione della presente Convenzione, INVITALIA si impegna a riconsegnare al COMMISSARIO STRAORDINARIO gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano ad informazioni espressamente dichiarate "riservate", mantenendo per gli altri originali/copie l'impegno a non diffonderne i contenuti ai sensi del precedente paragrafo 1, lett. a., anche oltre la cessazione della presente Convenzione.
4. INVITALIA si impegna a rispettare l'obbligo di riservatezza assunto nei confronti del COMMISSARIO STRAORDINARIO ai sensi del presente articolo anche per ogni trasmissione di documentazione ricevuta direttamente da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e/o dei singoli Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
5. INVITALIA si obbliga ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici.
6. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

#### **ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Per le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell'articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d'ora ad utilizzare un conto corrente dedicato in via non esclusiva alle attività di cui alla presente Convenzione.

## **ART. 12 – Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso e modifiche**

1. La presente Convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2027, salvo successiva proroga, mediante espresso accordo scritto delle Parti. Al verificarsi di tali circostanze, le Parti potranno comunque specificare la data della nuova durata della Convenzione attraverso le modalità di cui al precedente articolo 8.
2. Alla data del 31 dicembre 2027:
  - (a) le attività in corso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera (a), della presente Convenzione, afferenti all'indizione, gestione ed aggiudicazione di procedure di gara, saranno sospese, salvo motivata comunicazione contraria del COMMISSARIO STRAORDINARIO, ricevuta da INVITALIA prima della suddetta data unitamente alla richiesta di proroga della Convenzione;
  - (b) le attività in corso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera (b), della presente Convenzione, afferenti all'esecuzione di contratti pubblici, saranno portate a compimento e le opere realizzate, nella medesima data di emissione del certificato di collaudo, saranno consegnate all'Amministrazione ordinariamente competente. Resta inteso che il COMMISSARIO STRAORDINARIO dovrà attivarsi con la necessaria diligenza per definire preventivamente, d'intesa con tale Amministrazione, le modalità di subentro di quest'ultima nei rapporti in essere con INVITALIA.

In caso contrario, atteso che INVITALIA agisce per conto del COMMISSARIO STRAORDINARIO quale Centrale di committenza con funzioni di stazione appaltante e che i quadri economici degli appalti saranno finanziati con risorse a valere sulla contabilità speciale del COMMISSARIO STRAORDINARIO di cui all'articolo 4 bis, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 112, INVITALIA dovrà sospendere le attività di cantiere, facendolo mettere in sicurezza e redigendo lo stato di stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera, sino a quando non vi sarà la presa in consegna dei singoli cantieri ad opera dell'Amministrazione competente dei lavori.

3. Il COMMISSARIO STRAORDINARIO può recedere *ad nutum* in qualunque momento e comunque senza il pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. Il recesso dalla presente Convenzione da parte del COMMISSARIO STRAORDINARIO comporterà la revoca in autotutela delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera (a), che precede, che fossero in corso.
4. INVITALIA avrà facoltà di recedere dal rapporto con il COMMISSARIO STRAORDINARIO nel caso in cui quest'ultimo non provveda alla regolarizzazione degli atti trasmessi ad INVITALIA, quale Centrale di Committenza, come previsto dal paragrafo B., punto (i), della Parte I dell'**Allegato 2** alla presente Convenzione. INVITALIA potrà altresì recedere in qualunque momento dagli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione, qualora nel corso della vigenza della stessa intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione stessa e ne rendano impossibile o eccessivamente onerosa la sua conduzione a

termine. Il recesso effettuato da INVITALIA sarà comunicato, tramite PEC, al COMMISSARIO STRAORDINARIO e avrà efficacia decorsi 30 giorni dalla relativa comunicazione.

5. La cessazione della presente Convenzione non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione medesima e in caso di risoluzione o di recesso saranno comunque riconosciute dal COMMISSARIO STRAORDINARIO a INVITALIA le spese e i costi da essa sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, che saranno all'uopo rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.
6. Al di fuori dell'ipotesi di risoluzione o recesso dalla presente Convenzione, nel caso in cui, in qualunque momento, le prestazioni relative a una o più procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera (a), della presente Convenzione, dovessero essere andate deserte o, per eventi e circostanze non dipendenti o imputabili a INVITALIA, essere interrotte, alla stessa INVITALIA verranno riconosciute le spese e i costi sostenuti per l'espletamento di tali procedure sino alla data di cessazione delle attività come individuata da apposita relazione del RUP di INVITALIA all'uopo trasmessa al COMMISSARIO STRAORDINARIO. A tal fine, INVITALIA renderà i costi sostenuti, nonché le spese che risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili, ancorché non materialmente effettuate alla data sopra indicata.
7. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

#### **ART. 13 – Definizione delle controversie e Foro Competente**

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

#### **ART. 14 - Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza**

1. Le Parti dichiarano di attenersi, nello svolgimento di tutte le attività previste dalla presente Convenzione, ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, correttezza, integrità, trasparenza, prevenzione della corruzione e tracciabilità amministrativa e finanziaria, in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione, di

pubblicità e trasparenza e di accesso civico.

2. Ciascuna Parte dichiara:

- (a) di essere dotata, ove previsto dalla disciplina applicabile, di propri modelli organizzativi e di gestione del rischio (inclusi quelli adottati ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità degli enti), nonché di propri codici etici o codici di comportamento;
- (b) di aver messo a disposizione dell'altra Parte, tramite i rispettivi siti istituzionali, la documentazione interna rilevante in materia di etica, integrità, anticorruzione e trasparenza;
- (c) di aver preso visione dei documenti dell'altra Parte e di impegnarsi ad attenersi alle rispettive previsioni che risultino applicabili all'esecuzione della presente Convenzione;
- (d) di adottare tutte le misure idonee a prevenire comportamenti contrari ai principi di buona amministrazione, correttezza, trasparenza e tutela dell'interesse pubblico.

3. Le Parti si impegnano a:

- garantire la completa tracciabilità dei processi decisionali, delle attività amministrative, dei flussi finanziari e delle relazioni con soggetti terzi;
- assicurare la separazione delle funzioni e la gestione dei potenziali conflitti di interesse;
- adottare procedure e cautele idonee a prevenire fenomeni di corruzione, indebite interferenze, interessi personali o pressioni esterne;
- attivare tempestivamente i propri organismi o uffici interni competenti in caso di condotte, segnalazioni o eventi che possano integrare rischi di illegalità o non conformità;
- collaborare reciprocamente per consentire verifiche, controlli, audit o richieste di chiarimento da parte delle autorità competenti.

4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo costituisce grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile e comporta la risoluzione di diritto della presente Convenzione, salvo il diritto della Parte non inadempiente al risarcimento dei danni. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualunque conseguenza pregiudizievole derivante da violazioni imputabili alla stessa in materia di legalità, anticorruzione, trasparenza, integrità o gestione non conforme ai principi richiamati nel presente articolo.

#### **ART. 15 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il *Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri*" (DPCM 13/12/2024) e il Codice Etico di INVITALIA.

2. Il Codice Etico di INVITALIA troverà applicazione anche nei confronti degli appaltatori nei confronti dei quali INVITALIA, ai sensi della presente Convenzione, svolgerà attività di Centrale di Committenza anche per l'esecuzione dei contratti pubblici aggiudicati, esercitando le funzioni di stazione appaltante delegata.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del Codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
4. Le Parti rinviando inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165.

#### **ART. 16 – Obblighi di pubblicazione**

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 28 del Codice dei Contratti.

#### **ART. 17 - Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri**

1. In conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, INVITALIA dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, a soggetti appartenenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la Presidenza del Consiglio dei ministri per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

\*\*\*

La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.

#### **ALLEGATI**

**Allegato 1: Piano delle Attività**

**Allegato 2: Format di Atto di Attivazione**


**Allegato 3: Format Dichiarazioni di Impegno**

**Allegato 4: Disciplinare per la rendicontazione dei costi**

**Allegato 5: Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA**

Dott. Marco Doglio

 MARCO DOGLIO  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
17.04.2026 14:00:40 GMT+02:00

*Documento sottoscritto con firma digitale da Marco Doglio, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

## **INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.**

Amministratore Delegato

 Bernardo Mattarella  
AGENZIA NAZ. ATTRAZIONE  
INVESTIMENTI E SVILUPPO  
IMPRESA SPA  
Amministratore Delegato  
16.04.2026 17:10:22  
GMT+01:00

Dott. Bernardo Mattarella

*Documento sottoscritto con firma digitale da Bernardo Mattarella, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*